



Aree protette
Alpi Marittime

DELIBERAZIONE CONSIGLIO N. 7

del 29 gennaio 2018

Oggetto:

REGOLAMENTO

Approvazione regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio delle Aree Protette delle Alpi Marittime e delle Zone Speciali di Conservazione gestite dall'Ente

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di gennaio, alle ore diciotto e quindici, nella sala Galimberti presso l'Amministrazione Provinciale di Cuneo, previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

SALSOTTO Paolo	Presidente	PRESENTE
PONZO Andreino	Vice Presidente	PRESENTE
DI GIAMBATTISTA Ivano	Consigliere	PRESENTE
ERBI' Armando	Consigliere	PRESENTE
GOSSO Roberto	Consigliere	PRESENTE
LEMUT Federico	Consigliere	PRESENTE
PAROLA Franco	Consigliere	PRESENTE

E' presente inoltre:

- Giuseppe Canavese, in qualità di Direttore f.f. dell'Ente con funzioni di Segretario;
- Patrizia Grosso Funzionario Tecnico dell'Ente

Il Sig. Salsotto Paolo, nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO

- Rilevato che l'Ente deve dotarsi di un regolamento che disciplini il trattamento dei dati personali, realizzato mediante apparati di videosorveglianza, da attivarsi nel territorio di competenza dell'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, comprendente le aree protette e le zone speciali di conservazione della Regione Piemonte affidate in gestione a detto Ente.
- Rilevato che il regolamento deve essere redatto in ottemperanza con quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
- Rilevato inoltre che devono essere osservati i principi del Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.
- Rilevato che Il regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di apparati di videosorveglianza nel territorio delle aree protette e delle Zone speciali di conservazione gestito dell'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
- Rilevato che il regolamento deve garantire altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- Rilevato che il Regolamento intende utilizzare apparati di videosorveglianza solo e unicamente per le seguenti finalità istitutive:
 - a. tutelare la sicurezza dei visitatori presso i centri di visita e le strutture turistico-ricettive dell'Ente, controllando da monitor posizionati presso le postazioni di regia delle stesse le riprese del regolare svolgimento delle attività;
 - b. tutelare le risorse naturali del territorio del Parco e in particolare prevenire e contrastare il danneggiamento o l'alterazione degli ecosistemi naturali esistenti, la cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, la raccolta e danneggiamento delle specie vegetali protette;
 - c. tutelare strutture e beni dell'Ente rispetto a possibili furti, danneggiamenti, atti di vandalismo, incendi;
 - d. raccogliere dati a carattere scientifico e naturalistico sulla fauna selvatica mediante il campionamento delle presenza e dell'abbondanza della stessa effettuata con riprese video-fotografiche attivate automaticamente dal movimento dei soggetti.
- Rilevato che le disposizioni di cui al regolamento sono in sinergia con le funzioni istituzionali demandate all'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime dagli artt. 7, 8 e 21 della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità;
- Visto il Regolamento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Acquisito sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Rilevato che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, con attestazione

della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente";

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio delle Aree Protette delle Alpi Marittime e delle Zone Speciali di Conservazione gestite dall'Ente nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
- Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013.


Allegati

- Regolamento Videosorveglianza




Handwritten signature in black ink, appearing to be 'GCA' with a flourish.

Il Presidente
Paolo Salsotto



Il Segretario
Giuseppe Canavese



PARERE TECNICO

Il sottoscritto Giuseppe Canavese, Funzionario proponente ed estensore del presente atto deliberativo esprime, sul presente atto e nella data dello stesso, parere favorevole circa la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

il Funzionario
Giuseppe Canavese



PARERE AMMINISTRATIVO CONTABILE

La sottoscritta Luciana Baretto, Responsabile Settore Bilancio certifica che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.


il Funzionario
Luciana Baretto



PUBBLICAZIONE ON LINE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal... 21/02/2018 al..... 07/03/2018 all'Aibo pretorio digitale dell'Ente sul sito www.parcoalpimarittime.it

Il Direttore f.f.
Giuseppe Canavese





Aree protette
Alpi Marittime

Regolamento disciplina Videosorveglianza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
NEL TERRITORIO DELLE AREE NATURALI PROTETTE
E DELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE GESTITE DALL'ENTE

Approvato con deliberazione di N° 7 del 29 gennaio 2018



CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto, norme di riferimento e principi ispiratori
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 - Notificazione
- Art. 6 - Responsabile
- Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 10 - Requisiti dei dati personali
- Art. 11 - Modalità di raccolta dei dati
- Art. 12 - Obbligo degli operatori
- Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 14 - Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- Art. 15 - Sicurezza dei dati
- Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 17 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

- Art. 19 - Comunicazione

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 20 - Tutela

CAPO V MODIFICHE

- Art. 21 - Modifiche regolamentari



CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto, norme di riferimento e principi ispiratori

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante apparati di videosorveglianza, attivato nel territorio di competenza dell'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, comprendente le aree protette e le zone speciali di conservazione della Regione Piemonte affidate in gestione a detto Ente.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

3. Vengono inoltre osservati i principi del Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

4. Nel trattamento dei dati personali, l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime si conforma e si ispira ai seguenti principi fondamentali:

- a. **Principio di liceità:** il trattamento dei dati mediante sistemi di videosorveglianza da parte dell'Ente avviene senza la richiesta del consenso dell'interessato ma nel rispetto delle normative internazionali, nazionali e locali che disciplinano i sistemi di videosorveglianza e il trattamento e la tutela dei dati personali, ed è fondato sull'istituto di bilanciamento degli interessi in quanto è finalizzato a perseguire il legittimo interesse del titolare, sancito dalle finalità dell'Ente di cui agli articoli 7, 8 e 21 della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, e a tutelare la sicurezza dei visitatori e dei beni ambientali e materiali dell'Ente;
- b. **Principio di necessità:** l'Ente, nel valutare l'opportunità di installare dei sistemi di videosorveglianza, tende sempre ad evitare usi superflui, eccessi e ridondanti di tali mezzi. In particolare i sistemi di videosorveglianza sono utilizzati solo quando e dove i normali sistemi di sorveglianza e vigilanza fisica, o altre modalità di controllo e gestione degli eventi o delle informazioni, non possono essere attuati o non sono sufficienti;
- c. **Principio di proporzionalità:** l'installazione dei sistemi di videosorveglianza è sempre preceduta da una attenta analisi da una parte dei benefici ottenibili in termini di tutela dei beni e degli interessi pubblici, compresi la sicurezza dei visitatori e la fruibilità delle strutture, e dall'altra dei legittimi interessi individuali alla privacy dei dati personali.

L'Ente, nel compiere le proprie scelte in materia di sicurezza e di videosorveglianza, considera non solo gli aspetti economici e organizzativi, ma anche l'impatto delle soluzioni adottate sugli altrui diritti.

Prima di procedere alla scelta delle apparecchiature e alla loro installazione, l'Ente valuta sempre se l'utilizzazione del sistema, in ogni fase o modalità del trattamento, sia effettivamente proporzionata agli obiettivi prefissati e legittimamente perseguibili. Quando le apparecchiature riprendono aree esterne ad edifici e immobili o tratti di strade e sentieri il trattamento viene effettuato con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti.

ART. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video e fotografiche che, in relazione ai luoghi di installazione degli apparati di videosorveglianza, riguardano prevalentemente i soggetti e i veicoli che transitano nell’area interessata;
- b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per “**titolare**”, l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di apparati di videosorveglianza nel territorio delle aree protette e delle Zone speciali di conservazione gestito dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.

2. Il presente regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

3. L'Ente dichiara formalmente la volontà di utilizzare apparati di videosorveglianza solo e unicamente per le seguenti finalità istitutive:

- a. tutelare la sicurezza dei visitatori presso i centri di visita e le strutture turistico-ricettive dell'Ente, controllando da monitor posizionati presso le postazioni di regia delle stesse le riprese del regolare svolgimento delle attività;
- b. tutelare le risorse naturali del territorio del Parco e in particolare prevenire e contrastare il danneggiamento o l'alterazione degli ecosistemi naturali esistenti, la cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, la raccolta e danneggiamento delle specie vegetali protette;
- c. tutelare strutture e beni dell'Ente rispetto a possibili furti, danneggiamenti, atti di vandalismo, incendi;
- d. raccogliere dati a carattere scientifico e naturalistico sulla fauna selvatica mediante il campionamento delle presenza e dell'abbondanza della stessa effettuata con riprese video-fotografiche attivate automaticamente dal movimento dei soggetti.

4. Le finalità istituzionali del suddetto sistema sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi dagli artt. 7, 8 e 21 della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità. La disponibilità tempestiva di immagini presso gli Uffici del Servizio di vigilanza dell'Ente, inoltre, costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione Guardiaparco sul territorio gestito dall'Ente, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di apparati di videosorveglianza.

2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video-fotografiche e che, in relazione ai luoghi di installazione degli apparati, interessano i soggetti ed i veicoli che transiteranno nell'area interessata.

3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche al di fuori dell'ambito delle ricerche naturalistico-ambientali, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Notificazione

1. L'Ente nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 6 – Responsabile

1. Il Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lettera e) è individuato e nominato dal Presidente, con apposito decreto, tra i funzionari del Servizio di vigilanza con sede di servizio, in ragione delle funzioni svolte, a Entracque (CN) in Strada Provinciale per S. Giacomo n. 12, presso la Sede Operativa "Casermette". E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Direttore.

2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

6. Il Responsabile custodisce le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere ai dati

1. L'accesso ai dati archiviati o in sede di trattamento è consentito solamente al Direttore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, al Responsabile del trattamento dei dati, e al personale incaricato al trattamento dei dati, di cui all'articolo 2.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del trattamento dei dati.

3. Possono essere autorizzati all'accesso al locale adibito al trattamento e all'archiviazione dei dati solo gli incaricati dell'Ente, per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto



alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile del trattamento dei dati.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 - Nomina degli incaricati alla gestione del sistema di videosorveglianza

1. Il Direttore, in qualità di Titolare, designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori del Servizio di vigilanza. L'elenco degli incaricati individuati costituisce l'Allegato A del presente Regolamento.

2. Gli incaricati sono nominati tra gli Ufficiali e gli Agenti di polizia dell'Ente e, per le sole attività finalizzate a raccogliere dati di carattere scientifico e naturalistico, tra gli operatori del Servizio Gestione e Conservazione Ambientale, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

5. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati, come indicato nei punti precedenti.

2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.



CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 – Requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, siano esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo articoli 11, commi 3 e 4;
- e) trattati, con riferimento alla finalità di cui al precedente art. 3, comma 2, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le apparecchiature di videosorveglianza installate sul territorio di competenza gestionale dell'Ente. La localizzazione di tali apparecchiature, fisse o temporanee, sono raccolti a cura dal Responsabile del trattamento in una banca dati, unitamente alla data dell'attivazione delle stesse e a eventuali altre informazioni tecniche.

3. Le riprese effettuate a fini di ricerca e monitoraggio scientifico-naturalistico, depurate da eventuali immagini di persone registrate casualmente e involontariamente, saranno trasmesse al personale del Servizio Gestione e Conservazione Ambientale dell'Ente per la loro utilizzazione a fini istituzionali.

ART. 11 – Modalità di raccolta dei dati

1. Allo scopo di perseguire le finalità descritte, l'Ente provvede a installare, tramite proprio personale appositamente incaricato, i seguenti sistemi di videosorveglianza presso:

a. **Centro Faunistico "Uomini & Lupi" / sezione Casermette e sezione di Entracque.**

Il Centro di visita consiste in una galleria di sale separate nelle quali avviene la videoproiezione dei filmati che costituiscono le varie fasi di un racconto. I visitatori, una volta entrati, sono monitorati durante il percorso di visita da telecamere fisse le cui immagini, non registrate, possono essere osservate da un operatore in tempo reale su uno schermo situato presso la postazione di regia.

Alcune telecamere mobili sono poste inoltre all'interno dell'area recintata e destinata a contenere esemplari di Lupo; queste ultime sono brandeggiabili e manovrabili a distanza per la ricerca e



l'osservazione dei lupi ospitati nell'area e non possono riprendere i visitatori del Centro. Le postazioni di controllo di queste telecamere sono situate presso l'ultima sala del percorso di visita, a disposizione dei visitatori, e presso il computer situato alla postazione di regia, a disposizione dell'operatore.

b. Territorio delle aree protette e delle Zone speciali di conservazione gestite dall'Ente.

All'interno del territorio gestito dall'Ente potranno essere collocati sistemi di videosorveglianza temporanei, costituiti da telecamere fisse o fotocamere attivate da timer o dal movimento entro il raggio di azione dei loro sensori (cosiddette foto-trappole), per il controllo di limitate porzioni di territorio al fine di:

- monitorare l'attraversamento di strade comunali e provinciali da parte di ungulati durante le ore notturne, al fine di individuare i tratti di tali strade in cui è maggiore il pericolo di incidenti stradali e quindi prendere provvedimenti utili alla tutela sia degli automobilisti che della fauna selvatica;
- monitorare la presenza di determinate specie animali in particolari condizioni di tempo e di luogo o l'evoluzione di criticità ambientali, per la raccolta di dati scientifici sulle stesse;
- monitorare la frequenza del traffico veicolare (giornate, orari, percorsi) su strade comunali e provinciali, per individuare costanti o criticità che consentano di predisporre adeguati servizi di vigilanza fisica con il personale dell'Ente;
- perseguire attività di polizia giudiziaria da parte del personale di vigilanza dell'Ente.

c. Territorio della Provincia di Cuneo

Con la Deliberazione di Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 117-9441 la Regione Piemonte ha stabilito che il "Centro per la gestione e la conservazione dei grandi mammiferi", costituito e strutturato con D.G.R. n. 9-4153 del 30 ottobre 2006 presso Il Parco naturale delle Alpi Marittime, è individuato come centro unico regionale nell'ambito della attività svolte per lo studio della specie lupo (*Canis lupus*) e della specie lince (*Linx linx*) e che, con la collaborazione della rete regionale dei collaboratori attivato a tal fine, tale Centro estenda su tutto il territorio regionale le attività di ricerca con l'obiettivo di verificare l'effettiva distribuzione di tali specie in Piemonte e l'esistenza delle condizioni per una loro eventuale ulteriore diffusione.

I protocolli di monitoraggio previsti per tali ricerche faunistiche prevedono anche l'uso mirato di fototrappole posizionate in particolari località per confermare l'eventuale presenza delle specie e la consistenza dei branchi di lupi. Esclusivamente per tale finalità, gli incaricati di cui all'articolo 8 possono posizionare fototrappole su tutto il territorio della Provincia di Cuneo dandone comunicazione alla Polizia Locale Faunistico Ambientale della Provincia e al Comune territorialmente interessato.

2. Le telecamere e fotocamere utilizzate sono posizionate, specie se presso edifici e immobili o tratti di strade e sentieri, in modo da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente sorvegliata, evitando la ripresa di luoghi e di particolari non rilevanti e senza possibilità di individuare la targa dei veicoli o il volto delle persone, salvo che non siano specificamente impiegate per motivate indagini di polizia.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video-fotografiche anche a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, e sono dotate di sistema di cancellazione automatica delle immagini registrate dopo 7 giorni.

4. Le macchine fotografiche ad attivazione automatica, o "fototrappole", consentono anche le riprese di immagini in condizioni notturne con illuminazione dell'area di ripresa a raggi infrarossi. Le immagini registrate sono memorizzate in *memory-card* interne all'apparecchio, e vengono trattate e archiviate o cancellate entro 7 giorni da prelevamento della *memory-card* da parte del personale incaricato.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I video e le fotografie effettuati saranno inviati presso gli Uffici del Servizio di Vigilanza dell'Ente. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server.

Art. 12 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio delle telecamere da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici o di proprietà o di titolarità dell'Ente, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Direttore.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. L'Ente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica, permanente o temporanea, nelle aree in cui sono posizionate le telecamere e le fotocamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Aree Protette delle Alpi Marittime - Area videosorvegliata - Immagini custodite presso il Servizio di Vigilanza dell'Ente"

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 14 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni



necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente; questi dovranno provvedere in merito entro quindici giorni dalla ricezione della istanza.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 15 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 11.



Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati esclusivamente per fini istituzionali di cui agli articoli 3 e 11.

Art. 17 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 19 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte dell'Ente a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.



CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

MODIFICHE

Art. 21 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Allegati:

Allegato A - elenco degli incaricati al trattamento dei dati

Allegato A

ELENCO DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Responsabile del trattamento dei dati

nominato con Decreto Presidenziale n° del

Augusto RIVELLI, Funzionario di vigilanza

Incaricati del trattamento dei dati:

Gianni OPPI, Funzionario di vigilanza, responsabile del Settore

Mauro FISSORE, Funzionario di vigilanza

Mario DOTTO, Guardiaparco

Enzo PIACENZA, Guardiaparco

Giuseppe GERBOTTO, Guardiaparco

Luca REGGIANI, Guardiaparco

Incaricati del trattamento dei dati per le sole attività di carattere naturalistico e scientifico:

Davide SIGAUDO, Funzionario del Servizio Conservazione e Gestione Naturalistica

Laura MARTINELLI, Istruttrice del Servizio Conservazione e Gestione Naturalistica

Locali individuati per il trattamento e la conservazione dei dati:

- Laboratorio video-fotografico presso la sede operativa Casermette, Strada Provinciale per S. Giacomo 12 – Entracque;
- Ufficio Conservazione e Gestione Naturalistica presso la sede Operativa di Chiusa, via S. Anna 34 – Chiusa di Pesio.

Valdieri, 2018

Il Direttore f.f.

Giuseppe Canavese